

Novità sulla Certificazione malattia dipendenti Gruppo FS

A tutti i dipendenti del Gruppo FS.

(Prot. N.: Ferrovie dello Stato - UA 18/10/2010 - FS-DCRUO-PGP\A0011\P\2010\0000732)

Si porta a conoscenza della recente normativa — decreto interministeriale del 26 febbraio 2010 -, in materia di certificazione di malattia per i lavoratori del settore pubblico e privato, che ha disposto l'obbligo del collegamento in rete dei medici curanti per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'INPS.

Detta normativa prevede che il medico curante è tenuto:

❖ Al rilascio al lavoratore della copia:

a) Dell'*Attestato di malattia telematico — copia cartacea per il datore di lavoro*,

b) Del *Certificato di malattia per l'assistito*, che contiene i dati della diagnosi.

In caso di impossibilità di stampare la suddetta certificazione il medico è tenuto a comunicare al lavoratore il *numero certificato (protocollo* comprovante l'accettazione dei dati trasmessi); in tale eventualità il lavoratore potrà visualizzare/stampare la certificazione consultando l'apposito servizio disponibile nel sito INPS (*www.inps.it-servizionline*)

Sino alla compiuta messa a regime del sistema, il cui termine del periodo transitorio è previsto per il 31 gennaio 2011, **solamente** i medici curanti non ancora abilitati all'accesso al sistema telematico, potranno rilasciare certificati di malattia con le modalità in uso precedentemente all'entrata in vigore della citata nuova disciplina.

I lavoratori, che in base alle nostre precedenti comunicazioni erano tenuti a trasmettere alla sede TNPS competente la prima copia del modulo (mod. **OPM/1** "certificato di diagnosi per indennità di malattia", recante la dicitura "per INPS"), **non saranno più tenuti** a tale adempimento, in caso di rilascio di un certificato di malattia emesso dal proprio medico curante con **la nuova procedura telematica**. In caso di certificazione emessa con la modulistica

precedentemente in uso, permane l'obbligo di invio all'INPS, entro due giorni dalla data di rilascio, del modulo **OPM/1** "certificato di diagnosi per indennità di malattia" (recante la dicitura "per INPS"). **Si conferma che, ai sensi dell'art. 26 CCNL delle Attività Ferroviarie, permane l'obbligo per tutti i dipendenti di inviare alla propria Società di appartenenza** (Segreteria Amministrativa), **entro tre giorni dall'inizio dell'assenza**, la copia *dell'attestato di malattia telematico — copia cartacea per il datore di lavoro*.

Si conferma altresì che il lavoratore malato deve avvertire l'Unità Organizzativa da cui dipende, prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione.

Distinti saluti

Luciano Stocchi

Responsabile Pianificazione e Gestione del Personale
Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione